COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 9/2025 Mezzomerico, lì 08/05/2025

OGGETTO: Istituzione della chiusura al traffico veicolare, unitamente al divieto di sosta, in diversi tratti di strada del centro cittadino, il giorno 18/05/2025 dalle ore 08:00 alle ore 19:00, per evento organizzato dalla Pro Loco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03/06/2024

Preso atto della richiesta pervenuta da parte della Pro Loco al prot. 2548 del 07/05/2025, in considerazione della quale ne consegue la necessità di disporre l'istituzione della chiusura al traffico veicolare, unitamente al divieto di sosta, in diverse strade del centro cittadino, in occasione di un evento organizzato dalla Pro Loco che si terrà il prossimo 18 maggio;

Considerato che per l'effettuazione di tale evento si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e degli operatori addetti ai lavori;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D..lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA
Chiusura al traffico veicolare

Dalle ore 08:00 alle ore 19:00 del 18/05/2025, al fine di poter consentire lo svolgimento di un evento organizzato dalla Pro Loco, si dispone la temporanea chiusura al traffico veicolare (unitamente al divieto di sosta, pena la rimozione forzata del veicolo), mediante la posa di idonea segnaletica stradale, ne seguenti tratti di strada:

- Via Santa Maria, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Umberto I e Via Cavour;

- Piazza del Municipio;

- Via Chiesa, nel tratto compreso tra i civici 3 e 20.

In conseguenza di tale chiusura, si dispongono le seguenti modifiche viabilistiche:

- Chiunque percorra Via Umberto I con provenienza Oleggio, dovrà necessariamente proseguire diritto in direzione di Via Cavour o svoltare a destra in Via Manzoni, senza poter svoltare a sinistra in Via Santa Maria;
- Chiunque percorra Via Dante, in entrambi i sensi di marcia, dovrà rimanervi, senza poter svoltare in Piazza del Mezzomerico;
- Non sarà possibile ad accedere a Via Chiesa con provenienza Via Santa Maria. Chiunque percorra Via Chiesa con provenienza Via Fermi e/o Via Castello, dovrà svoltare nel tratto che conduce verso la Via Marano (così come chiunque provenga da quest'ultimo tratto, dovrà svoltare a destra in Via Chiesa con direzione Via Fermi).

In tutti i tratti di strada in precedenza indicati, si dispone inoltre la temporanea istituzione del divieto di sosta veicolare (pena la rimozione forzata del mezzo), nella medesima fascia oraria del giorno indicato.

D I S P O S I Z I O N I

L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto:

1. All'utilizzo dei mezzi a motore all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.

2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:

- DIVIETO DI TRANSITO, da posizionarsi ad altezza delle intersezioni interessate;
- OBBLIGHI DI SVOLTA come in precedenza descritti;
- DIVIETO DI SOSTA, con pannello integrativo di rimozione forzata, nei tratti interessati (da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione).

3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresafotografica, al seguente indirizzo:

info.polizialocale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'impresa incaricata dei lavori è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Roberto Ceffa;
- Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino adun massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Comm. Capo Roberto Ceffa
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:
ROBERTO CEFFA